

BANDO DI GARA

6030921 - SERVIZI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICO, IDRAULICO, COSTIERO E DA INCENDI BOSCHIVI PER LA POPOLAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROTEZIONE CIVILE AZIONI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO - STRATEGIE PER LE CAPACITÀ DEI TERRITORI 2021-2027

RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE E RISPOSTE FORNITE

QUESITO

Spett.le Ente, con la presente si chiede cortesemente di trasmettere gli allegati riportati nel Capitolato Tecnico a pg. 68 e 69 in quanto non sono presenti tra i documenti di gara. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Distinti saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

si rappresenta che risultano ora disponibili tutti gli allegati citati nel Capitolato Tecnico che, per mero errore materiale, non erano stati finora caricati in piattaforma.

Cordiali saluti.

QUESITO

Buongiorno,

alla fine del capitolato tecnico sono citati una serie di allegati, in particolare:

Allegato 2.1.2.1: Modalità esecutive dei rilievi e delle riprese da effettuare su un fiume tombinato

Allegato 2.1.3.2: Modalità di esecuzione dei rilievi topo-batimetrici lungo i transetti individuati

Potete rendere disponibile i documenti/indicare un link per il download?

Grazie, cordiali saluti

RISPOSTA

Gentile richiedente,

si rappresenta che risultano ora disponibili tutti gli allegati citati nel Capitolato Tecnico che, per mero errore materiale, non erano stati finora caricati in piattaforma.

Cordiali saluti.

QUESITO

Buonasera,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Nella Relazione Tecnico Illustrativa, a pagina 17, nella tabella relativa alle coste basse è riportato il servizio MA_AS_4 (realizzazione web gis); tale servizio non è però poi riportato né nel cronoprogramma né tantomeno nella tabella relativa al calcolo degli importi al paragrafo 8 dello stesso documento, non concorrendo quindi al totale economico disponibile. Al pari, lo stesso servizio non compare nel Capitolato Tecnico, dove sono invece descritti tutti gli altri servizi. Si chiede quindi gentile conferma che quanto a pag 17 delle specifiche tecniche sia un refuso, non oggetto del servizio in gara
- Nell'allegato 2.1.3.2 è più volte citato che "la lunghezza massima di ciascuna sezione non dovrà comunque superare i 2,5 metri", mentre viene chiarito successivamente come le sezioni debbano estendersi tra la batimetrica -10 e la quota +2.5, con una sovrapposizione di almeno 10m tra rilievo parte sommersa ed emersa. Si chiede quindi conferma che l'indicazione relativa ai 2.5m sia da interpretare come un refuso
- Sempre nell'allegato 2.1.3.2 viene citato in premessa il numero di 3 transetti per area di studio, diversamente dal numero di 2, per ciascuna regione e per campagna, di cui al Capitolato Tecnico. Si chiede conferma che il dato di riferimento ufficiale sia quello riportato nel Capitolato Tecnico, rispetto al quale è poi possibile offrire un incremento come previsto dal Disciplinare di Gara
- Al fine di poter valutare opportunamente i termini e condizioni del contratto proposto, si chiede gentile messa a disposizione di copia di massima dello stesso, nonché della possibilità di richiedere specifiche variazioni in sede di gara

RISPOSTA

Gentile richiedente,

riguardo al primo quesito, il servizio MA_AS_4 (realizzazione web gis) non è tra quelli previsti per l'affidamento. Si tratta di un refuso.

Riguardo al secondo quesito, l'estensione di ciascuna sezione perpendicolare alla costa dipende dalla zona di profilo da indagare e si sviluppa dalla quota di + 2,5 m (da intendersi quale livello minimo riferito alla parte emersa, da valutarsi anche in base ai dati topografici disponibili per i transetti individuati), fino alla batimetrica 10 m (parte sommersa), alla quale è prevista la chiusura del rilievo. La dicitura "la lunghezza massima di ciascuna sezione non dovrà comunque superare i 2,5 metri" è da considerarsi un refuso.

Riguardo al terzo quesito, il numero corretto di transetti da indagare è quello riportato nel Capitolato Tecnico, ovvero "... almeno n. 2 transetti di monitoraggio".

Riguardo, infine, al quarto quesito, le condizioni contrattuali proposte, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 36/2023, sono desumibili dalla consultazione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di gara. Lo schema di contratto, in ogni caso, sarà reso disponibile appena possibile, fermo restando che non potrà essere oggetto di "specifiche variazioni in sede di gara".

Cordiali saluti.

QUESITO

Buongiorno,

si richiedono alla spettabile Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:

1. Attraverso una lettura coordinata di Capitolato Tecnico e Relazione illustrativa si ravvisa che il servizio di realizzazione Webgis MA_AS_4 prevista nella tabella a pag. 17 della relazione illustrativa in cui si richiede un Tool Informatico (TI) come prodotto, non è poi disciplinato in Capitolato Tecnico a pag. 45 e nelle tabelle 2 e 3 a pagina, rispettivamente, 64 e 67. Attraverso una lettura coordinata di Capitolato Tecnico e Relazione illustrativa si ravvisa che il 2.1.5 - Indice di sostenibilità territoriale con prodotti previsti Linee Guida e Documento tecnico relativo ad attività ed esiti delle stesse previsto a pag. 48 del Capitolato Tecnico, non è poi disciplinato in Relazione Tecnica e nelle tabelle 2 e 3 a pagina, rispettivamente, 64 e 67 del Capitolato tecnico. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire se tali attività vadano o meno portate avanti in sede di esecuzione e, nel caso in cui vadano implementate, di specificare la quotazione economica
2. Si richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante, seppur il requisito di ordine generale di iscrizione alla Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato indicato come obbligatorio per tutti i partecipanti, sia ravvisabile la possibilità che un ente pubblico di ricerca come XXXX possa partecipare pur non essendo iscritto
3. Si chiede conferma che la partecipazione di un'università a una compagine di concorrenti non legittimi esclusione se, in altra cordata di concorrenti, partecipi un consorzio interuniversitario a cui la suddetta università è iscritta ma NON viene designata come consorziata esecutrice.

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA (PRIMA PARTE)

Gentile richiedente,

riguardo al quesito di cui al punto 1., si rappresenta che Il servizio MA_AS_4 (realizzazione web gis) non è tra quelli previsti per l'affidamento. Si tratta di un refuso. Si specifica che le attività e i prodotti descritti nel Capitolato Tecnico vanno realizzati in fase di esecuzione. Come ivi specificato, alla realizzazione degli stessi provvede l'Unità per il Coordinamento Generale.

La quotazione economica del servizio IST_TR_1 non è stata riportata nel Capitolato Tecnico e nella Relazione tecnico-illustrativa, in quanto la relativa esecuzione rientra tra le competenze dell'Unità di Coordinamento, il cui corrispettivo, sia semestrale sia complessivo, è indicato nella tabella di cui al capitolo 8 ("*Modalità di pagamento*").

Ciò premesso, al fine di consentire ogni utile approfondimento, si rappresenta che la valorizzazione economica del suddetto servizio è stimabile, complessivamente, in 37.103,00 €, da ripartire in misura paritaria tra il corrispettivo previsto per la consegna intermedia e quello relativo alla consegna finale dei prodotti.

Riguardo ai quesiti di cui ai punti 2. e 3., sono stati posti all'attenzione di ANAC: non appena perverrà riscontro, la risposta verrà completata di conseguenza.

Cordiali saluti.

RISPOSTA (SECONDA PARTE)

Gentile richiedente,

a completamento della risposta fornita in data XXXX, con riferimento al quesito di cui al punto 2., si rappresenta che, ancorché il riscontro dell'ANAC non risulti ancora pervenuto, sulla base degli approfondimenti finora esperiti si ritiene che l'iscrizione alla CCIAA costituisca un requisito di idoneità professionale riferibile ai soli operatori economici tenuti a tale adempimento, non potendo essere richiesta a enti pubblici quali il XXXX, per i quali rileva invece la verifica sostanziale della coerenza tra attività istituzionale e oggetto dell'appalto, in applicazione dei principi di proporzionalità e della massima partecipazione, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023. Ai fini di tale verifica, all'atto della presentazione dell'offerta l'Ente, non soggetto a iscrizione CCIAA, è tenuto a produrre dichiarazione di equivalenza dei requisiti di idoneità professionale, unitamente allo Statuto, o Regolamento, istitutivi dell'Ente.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3., si rappresenta che, ancorché il riscontro dell'ANAC non risulti ancora pervenuto, sulla base degli approfondimenti finora esperiti si ritiene che il divieto di partecipazione plurima nelle procedure di gara riguardi esclusivamente le consorziate indicate per l'esecuzione dal consorzio concorrente, mentre le consorziate non designate restano estranee alla specifica offerta e possono legittimamente partecipare alla medesima procedura in altra forma. Resta ferma la verifica volta ad accertare la sussistenza di rilevanti indizi, tali da fare ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara. Ai fini di tale verifica, laddove il caso di fattispecie si realizzi concretamente, sarà cura della Stazione appaltante richiedere ai due soggetti (Consorzio e Università) una dichiarazione di assenza di collegamento sostanziale nella quale si dichiari, sotto la propria responsabilità, l'autonomia soggettiva delle offerte, l'assenza di ruolo nella concorrente alternativa, l'autonomia decisionale e organizzativa, la separazione dei team e l'assenza di unico centro decisionale.

Cordiali saluti.

QUESITO

Spett.le Stazione Appaltante,

si richiede un chiarimento in merito all'ambito soggettivo di partecipazione.

In particolare, si chiede se, nell'ambito degli operatori economici ammessi, possano essere ricompresi anche enti pubblici non economici – qualora la loro partecipazione avvenga nello svolgimento di attività pienamente coerenti con le rispettive funzioni istituzionali (quali pianificazione, analisi del rischio idrogeologico, supporto tecnico-scientifico e gestione dei dati territoriali).

Si chiede, pertanto, di voler chiarire:

1. se tali soggetti possano partecipare direttamente alla procedura, anche in forma associata (RTI, consorzi, ecc.)
2. in alternativa, quali modalità di coinvolgimento siano ritenute ammissibili e coerenti con la disciplina di gara (ad esempio, forme di collaborazione istituzionale o supporto tecnico)

RISPOSTA

Gentile richiedente,

si rappresenta che alla procedura di gara possono partecipare anche Enti pubblici non economici. Per completezza, per quanto concerne l'iscrizione alla CCIAA, in particolare, si ritiene che questa costituisca un requisito di idoneità professionale riferibile ai soli operatori economici tenuti a tale adempimento, non potendo essere richiesta agli Enti in questione, per i quali rileva invece la verifica sostanziale della coerenza tra attività istituzionale e oggetto dell'appalto, in applicazione dei principi di proporzionalità e della massima partecipazione, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023. Ai fini di tale verifica, all'atto della presentazione dell'offerta l'Ente, non soggetto a iscrizione CCIAA, è tenuto a produrre dichiarazione di equivalenza dei requisiti di idoneità professionale, unitamente allo Statuto, o Regolamento, istitutivi dell'Ente.

Riguardo al quesito di cui al punto 1., si rappresenta che tali soggetti possono partecipare direttamente alla procedura, anche in forma associata (RTI, consorzi, ecc.).

Cordiali Saluti.

QUESITO

Buongiorno:

1. Si chiede conferma che la previsione di impegno del personale costituente la STA (es. 220 gg/anno per x figure) sia da intendersi come stima da parte della Stazione Appaltante ai fini della definizione degli importi a base d'asta, ma che, trattandosi questo di un contratto ad importo fisso e non una procedura di finanziamento a rendicontazione, non costituisca un vincolo fisso di impegno né vi sia richiesta di esposizione/rendicontazione da parte delle aziende appaltatrici dei consuntivi delle giornate uomo, secondo le logiche di rischio e profitto di ogni gara pubblica
2. Al pari, si chiede conferma che le uniche giornate di lavoro che debbano essere rendicontate verso la Stazione Appaltante, siano quelle da svolgersi presso gli enti
3. Si chiede conferma che il numero di FT/PD/API/FCA, nonché di transetti, proposti in aggiunta al capitolato di gara, per l'attribuzione dei punteggi quantitativi, indicato nelle tabelle di pag 32 del Capitolato Tecnico sia da intendersi come complessivo tra tutte le regioni e che la relativa distribuzione tra regioni sia libera scelta dell'offerente

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

riguardo al primo quesito, si rappresenta che la stazione appaltante è legittimata a stabilire nel Capitolato Tecnico sia le qualifiche professionali, sia un numero minimo di addetti (assetto organizzativo minimo). Per affidamenti tecnicamente complessi, l'organizzazione, il numero, la qualifica e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto incidono in maniera

significativa sul livello di esecuzione del contratto e, conseguentemente, sul raggiungimento del risultato finale.

Si rappresenta, inoltre, che l'assetto organizzativo proposto dall'offerente è, peraltro, oggetto di punteggio tecnico, in quanto gli "elementi organizzativi" costituiscono uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica (paragrafo 16.1 del Disciplinare).

Ciò premesso, si precisa che non sussiste un obbligo di esposizione, o di rendicontazione, da parte delle imprese appaltatrici, in relazione ai consuntivi delle giornate/uomo. Sussiste invece, in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice, l'obbligo di fornire, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione (DEC), idonea documentazione attestante la regolare contrattualizzazione del personale, per tutta la durata del servizio.

Riguardo al secondo quesito, si conferma che le giornate che devono essere rendicontate sono quelle da svolgersi presso gli Enti, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Riguardo, infine, al terzo quesito, si conferma che il FT/PD/API/FCA, nonché i transetti, proposti in aggiunta a quelli indicati nel capitolato di gara, per l'attribuzione dei punteggi quantitativi, di cui alle tabelle di pag. 32 del Capitolato Tecnico, sono da intendersi come quantitativi complessivi riferiti all'insieme delle Regioni. La relativa distribuzione tra le Regioni è rimessa alla libera scelta dell'offerente.

Tuttavia, si evidenzia che l'ubicazione degli elementi aggiuntivi proposti dovrà essere concordata con le Amministrazioni interessate, così come specificato nel Capitolato Tecnico per gli elementi non aggiuntivi.

Cordiali saluti.

QUESITO

Buongiorno,

in relazione alla gara n. 6030921, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In relazione alla durata contrattuale, il disciplinare a pagina 9 parla di termine al 31 ottobre 2028 mentre il capitolato a pagina 56 parla di termine al 31 dicembre 2028. Quale delle due date è da considerarsi valida?
2. Con riferimento alla Tabella 2 a pagina 13 del Disciplinare (STA), si chiede di confermare se il requisito relativo all'impegno minimo di gg/persona/anno per ambito di attività, debba essere garantito dal numero minimo di esperti o possa anche essere soddisfatto da un numero maggiore di esperti, pur garantendo per ognuno l'esperienza professionale richiesta. Ad esempio, per l'ambito di attività "Fiumi tominati" che richiede, a disciplinare, un numero minimo di esperti middle pari a 5 per 220 gg/persona/anno può essere soddisfatto con 10 esperti middle che svolgono 110 gg/persona/anno, per un totale, in entrambe le composizioni, di 1100 gg/persona/anno?
3. nella struttura tecnica di attuazione (disciplinare pagg. 13 e segg. e capitolato pagg. 57 e seguenti) si riscontra una incoerenza di numero minimo esperti richiesti. Si veda al riguardo le attività di Piccole Dighe (7 per disciplinare e 6 per capitolato), Aree Percorse incendi (6 per disciplinare e 5 per capitolato), Mitigazione del rischio di incendi boschivi in aree interessate da pericolosità idrogeologica (1 per disciplinare e 2 per capitolato). Quale delle richieste deve considerarsi valida?

4. Si richiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante, posto il requisito obbligatorio di ordine generale di iscrizione alla Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato, se sia richiesto codice ATECO specifico.

RISPOSTA (PRIMA PARTE)

Gentile richiedente,

riguardo al quesito di cui al punto 1., si specifica che il termine del periodo contrattuale è fissato al 31 ottobre 2028, come indicato nel Disciplinare di gara.

Riguardo al quesito di cui al punto 2., si conferma che tale obiettivo può essere garantito anche mediante il coinvolgimento di un numero maggiore di esperti, assicurando in ogni caso il possesso dell'esperienza professionale richiesta. Tuttavia, poiché le attività sono organizzate in modo da produrre, in una fase iniziale, linee guida destinate alla successiva all'applicazione sul territorio, ai fini del conseguimento del risultato finale si ritiene opportuno sottolineare che appare auspicabile preservare le competenze acquisite in fase esecutiva, attraverso l'impiego, per quanto possibile, di una compagine stabile di esperti, per ciascuna linea di attività. Si rappresenta, infine, che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, in sede di esecuzione dovrà essere fornita, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione (DEC), prova documentale della regolare contrattualizzazione del personale per la durata del servizio.

Riguardo al quesito di cui al punto 3., è da considerarsi valida la richiesta contenuta nel Capitolato Tecnico.

Riguardo, infine, al quesito di cui al punto 4., si conferma che l'iscrizione alla C.C.I.A.A. costituisce requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Tale iscrizione è finalizzata a garantire che l'operatore economico eserciti, in forma regolare e continuativa, un'attività economica coerente con l'oggetto dell'appalto. La rimanente parte della richiesta di chiarimento formulata è stata posta all'attenzione di ANAC: non appena perverrà riscontro, la risposta verrà completata di conseguenza.

Cordiali saluti.

RISPOSTA (SECONDA PARTE)

Gentile richiedente,

a completamento della risposta fornita in data XXXX, con riferimento al quesito di cui al punto 4., si rappresenta che, ancorché il riscontro dell'ANAC non risulti ancora pervenuto, sulla base degli approfondimenti finora esperiti si ritiene che non sussista l'obbligo di possedere uno specifico codice ATECO.

Cordiali saluti.

QUESITO

Spett.le Amministrazione,

la presente per formulare le seguenti richieste.

Proroga: considerata la rilevante complessità tecnica e multidisciplinare dell'appalto, l'elevato livello di dettaglio richiesto per la definizione della Struttura Tecnica di Attuazione (STA) e per la raccolta e predisposizione della relativa documentazione, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di valutare la possibilità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Quesiti di chiarimento – Par. 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”

In riferimento a quanto previsto al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, con particolare riguardo alle modalità di comprova dei requisiti relativi alla Struttura Tecnica di Attuazione (STA), si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di fornire i seguenti chiarimenti:

1. Modalità e sezione di caricamento dei CV della STA
Considerato che il par. 6.3 richiede, a pena di esclusione, la produzione dei curricula vitae di ciascuna unità di personale della STA, si chiede di precisare:
 - se tali CV debbano essere caricati come allegati alla Documentazione amministrativa, e in quale maniera
 - in quale specifica sezione del Sistema (PAD – acquistinretepa.it) debbano essere caricati i CV (es. sezione “Documentazione amministrativa”, “Altri documenti”, o diversa sezione dedicata).
2. Modalità di comprova degli ambiti di competenza di cui alla Tabella 1
Con riferimento agli “ambiti di competenza” elencati nella Tabella 1 del par. 6.3, si chiede di chiarire se:
 - tali competenze debbano essere comprovate esclusivamente tramite i curriculum vitae delle risorse umane componenti della STA;
 - oppure se sia possibile (o richiesto) dimostrarle anche tramite esperienze pregresse dell'operatore economico (es. incarichi, servizi o progetti svolti dalla società), eventualmente in modo complementare ai CV.
3. Coerenza tra i profili professionali delle Tabelle 1 e 2
In relazione al rapporto tra la Tabella 1 (ambiti di competenza) e la Tabella 2 (composizione minima della STA), si chiede di confermare se:
 - i profili professionali indicati nella Tabella 2 debbano necessariamente coprire in modo diretto e puntuale tutti gli ambiti di competenza elencati nella Tabella 1;
 - oppure se la copertura degli ambiti di competenza di cui alla Tabella 1 possa avvenire in modo cumulativo, attraverso l'insieme delle professionalità della STA, senza una corrispondenza uno-a-uno tra singolo profilo (Tabella 2) e singolo ambito di competenza (Tabella 1).

Cordiali Saluti

RISPOSTA

Gentile richiedente,

circa la possibilità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte, si rappresenta che non è possibile concedere una proroga.

Con riferimento al quesito di cui al punto 1., si rappresenta che i CV vanno allegati alla documentazione amministrativa e caricati nell'apposita sezione dedicata alla documentazione amministrativa.

Con riferimento al quesito di cui al punto 2., si rappresenta che, come riportato al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla Struttura Tecnica di Attuazione (STA) è fornita, a pena di esclusione, mediante la produzione di una “[...] specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti di cui alle Tabella 1 e Tabella 2”, unitamente al “Curriculum vitae di ciascuna unità di personale indicata a costituire la Struttura Tecnica di Attuazione (STA), sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 [...]”.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3., si rappresenta che la copertura degli ambiti di competenza di cui alla Tabella 1 può avvenire in modo cumulativo, attraverso l’insieme delle professionalità della STA, senza una corrispondenza uno-a-uno tra singolo profilo (Tabella 2) e singolo ambito di competenza (Tabella 1), tuttavia nel rispetto delle indicazioni riportate nella colonna “Esperienza professionale richiesta” della Tabella 2.

Cordiali saluti.

QUESITO

Si richiedono i seguenti chiarimenti.

Nell’ALLEGATO 2.1.3.2 al Capitolato Tecnico, Paragrafo 3 (Strumenti di misura e mezzi), si riporta:

1. Le operazioni di posizionamento plano-altimetrico delle unità di rilevamento a mare dovranno essere effettuate tramite sistemi di posizionamento satellitari (GNSS) a doppia frequenza con stazione di riferimento (Master) e una stazione ricevente (Rover) per la ricezione della correzione differenziale.
2. Il mezzo nautico deve essere equipaggiato con Girobussola;
3. Il trasduttore dell’ecoscandaglio dovrà essere installato a chiglia dell’imbarcazione e lontano dall’elica utilizzando un sostegno in grado di garantire la stabilità della posizione durante le fasi del rilievo. Il rilievo dovrà essere eseguito tramite ecoscandaglio single-beam (non multi-beam).
4. Il trasduttore e il Rover dovranno essere installati sulla stessa verticale in maniera tale da minimizzare gli errori durante il rilievo.

Premesso questo si chiede:

1. Dati i recenti progressi in termini di accuratezza, precisione, stabilità e certificazione dal dato sia planimetrico che altimetrico, ottenuti con la nuova rete VRS Pegaso di Trimble certificata IGM, è lecito considerare l’impiego di tale sistema di reti permanenti come adeguato per l’esecuzione dei previsti rilievi topografici e batimetrici single beam?
2. Nonostante l’esplicita indicazione di installare “a chiglia” il trasduttore single beam, sarebbe accettabile effettuare un’installazione rigida sul fianco della barca?

3. Dato che si richiede esplicitamente di installare il trasduttore single beam ed il ricevitore GNSS sulla stessa verticale, quale dovrebbe essere l'utilità della girobussola? Dato che si tratta di realizzare un rilievo single beam, in cui il "verso" dell'antenna GNSS e del trasduttore non hanno alcuna influenza, si può evitare l'installazione della girobussola?

Grazie, cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

con riferimento al quesito di cui al punto 1. e sulla base degli elementi informativi acquisiti, la proposta di utilizzo di una rete GNSS di tipo VRS (Virtual Reference Station) Pegaso di Trimble certificata IGM, in sostituzione della configurazione con stazione Master e Rover prevista dal Capitolato Tecnico, può essere ritenuta accoglibile, in quanto basata su tecnologia consolidata e idonea a garantire precisioni plano-altimetriche compatibili con le finalità del rilievo e con i criteri minimi indicati al paragrafo 5 dell'allegato 2.1.3.2 al Capitolato Tecnico.

L'adozione di tale soluzione, in ogni caso, è ammessa a condizione che l'Operatore Economico dimostri il rispetto di livelli di accuratezza almeno equivalenti a quelli richiesti, nonché la disponibilità di una rete certificata e affidabile, assicurando la continuità del servizio di correzione differenziale, per tutta la durata delle operazioni. Dovranno, inoltre, essere garantite adeguate procedure di controllo e validazione del dato, inclusa la verifica su punti noti e la tracciabilità delle correzioni applicate.

Resta inteso che eventuali discontinuità del servizio, o scostamenti qualitativi rispetto agli standard richiesti, resteranno a totale carico dell'Operatore Economico, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Riguardo al quesito di cui al punto 2., la proposta di installazione laterale del trasduttore single beam può essere ritenuta accoglibile, esclusivamente a condizione che siano dimostrate e garantite, a cura dell'Operatore Economico, prestazioni equivalenti in termini di accuratezza, affidabilità e continuità del dato. In particolare, a titolo esemplificativo, dovranno essere adottate le seguenti misure, assicurandole per tutta la durata delle operazioni e fornendone puntuale riscontro:

- installazione mediante supporto rigido idoneo a evitare vibrazioni o flessioni;
- corretta determinazione e applicazione degli offset tra trasduttore e antenna GNSS;
- esecuzione dei rilievi in condizioni tali da minimizzare effetti di turbolenza e presenza di bolle;
- verifica della qualità del dato mediante controlli su linee di confronto o punti noti;
- ogni ulteriore misura che sia in grado di garantire prestazioni equivalenti in termini di accuratezza, affidabilità e continuità del dato.

Le sopraccitate indicazioni, inoltre, dovranno garantire le accuratezze della misura riportate al paragrafo 5 dell'allegato 2.1.3.2 "Accuratezza del rilievo".

Per le suddette motivazioni e sulla base degli elementi informativi acquisiti, pertanto, la soluzione proposta può essere accolta, nel rispetto delle suddette indicazioni.

Riguardo al quesito di cui al punto 3., si rappresenta che il Capitolato Tecnico prescrive espressamente l'installazione della girobussola, risultando tale strumentazione necessaria al fine di garantire la corretta georeferenziazione del dato, la gestione degli offset e la qualità della navigazione lungo le linee di rilievo. In difetto, si potrebbero riscontrare errori planimetrici lungo la traiettoria ed incoerenze tra linee di rilievo, tali da inficiare la correttezza spaziale complessiva del rilievo.

Per le suddette motivazioni e sulla base degli elementi informativi acquisiti, pertanto, la soluzione proposta non può essere accolta.

Cordiali saluti.

QUESITO

Buongiorno, si chiede:

1. conferma che le risposte ai quesiti eventualmente posti da altri operatori saranno resi pubblici a tutti i partecipanti. Chiediamo di indicare il link di pubblicazione;
2. conferma che copertina e indice non concorrano al calcolo delle 100 pagine della relazione tecnica.

Grazie, cordiali saluti

RISPOSTA

Gentile richiedente,

riguardo al quesito di cui al punto 1., si conferma che i quesiti posti da altri operatori saranno resi pubblici a tutti i partecipanti, tramite pubblicazione sulla piattaforma di "acquistinretePA" e sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile.

Riguardo al quesito di cui al punto 2., si conferma che copertina e indice non concorrono al calcolo delle 100 pagine della relazione tecnica.

Cordiali saluti.

QUESITO

Buongiorno,

si richiedono alla Spett.le Stazione appaltante i seguenti chiarimenti:

1. si richiede conferma che le 100 cartelle richieste a pagina 28 del disciplinare di gara siano riferite alla sola relazione tecnica e non ai 3 documenti complessivi che costituiscono l'offerta tecnica (relazione tecnica, contratto di avvalimento premiale, offerta tecnica oscurata). In aggiunta si richiede conferma che le 100 cartelle non includano copertina e indice;
2. si richiede conferma, inoltre, che in caso di partecipazione tramite costituendo RTI al cui interno ci sia un componente che partecipi in forma di consorzio interuniversitario sia lo stesso consorzio a dover possedere il requisito dell'iscrizione alla camera di commercio e non le consorziate esecutrici.

In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

con riferimento al quesito di cui al punto 1., si rappresenta che le 100 cartelle richieste a pag. 28 del Disciplinare devono intendersi riferite alla sola relazione tecnica. Si conferma che le 100 cartelle non includono copertina e indice.

Con riferimento al quesito di cui al punto 2., sulla base degli approfondimenti finora esperiti, in via generale si conferma che laddove il consorzio svolga un'attività nei confronti di terzi (attività esterna), è il Consorzio interuniversitario a dovere possedere il requisito dell'iscrizione alla CCIAA. Al tempo stesso, laddove le consorziate abbiano scopo di lucro, queste sono tenute all'iscrizione alla CCIAA, oppure REA.

Cordiali saluti.

QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente chiede cortesemente la proroga di 14 giorni del termine per la presentazione delle offerte.

La richiesta è motivata dalla necessità di completare con adeguato livello di approfondimento e coerenza interna la documentazione tecnica, anche alla luce della complessità delle prestazioni richieste e del coordinamento dei contributi specialistici e dei soggetti coinvolti, al fine di garantire un'offerta pienamente rispondente alle esigenze della Committenza e ai requisiti della documentazione di gara.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

circa la possibilità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte, si rappresenta che non è possibile concedere una proroga.

Cordiali saluti.

QUESITI

Gentile richiedente,

attesa la formulazione della richiesta di chiarimento pervenuta, si riportano le risposte direttamente di seguito ai vari quesiti formulati, per una loro più efficace comprensione.

Rif. Art. 6 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6 del Disciplinare di gara ("Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova"), si chiede di confermare se la documentazione a comprova dei requisiti speciali dichiarati in

sede di partecipazione debba essere necessariamente inserita nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) entro il termine di presentazione delle offerte, ovvero se la stessa possa essere caricata/integrata in un momento successivo, su richiesta della Stazione Appaltante nell'ambito delle verifiche previste dal Codice dei contratti pubblici.

RISPOSTA: Si conferma che la documentazione a comprova dei requisiti speciali dichiarati in sede di partecipazione può essere caricata/integrata anche in un momento successivo, a prescindere dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione alla presente procedura, sia sufficiente dichiarare il possesso della Struttura Tecnica di Attuazione (STA) richiesta dal Disciplinare, senza necessità di:
- indicare, in sede di offerta, le figure professionali componenti la STA e i relativi requisiti/esperienze professionali;
- allegare, già in fase di presentazione dell'offerta, la documentazione a comprova di quanto dichiarato (quali, a titolo esemplificativo, curricula vitae e dichiarazioni dei professionisti).
In caso contrario, si chiedono delucidazioni in merito alla documentazione che debba essere obbligatoriamente prodotta in sede di gara e alle relative modalità di presentazione.

RISPOSTA: Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), si chiarisce che ai fini della partecipazione alla procedura non è sufficiente la sola dichiarazione del possesso della Struttura Tecnica di Attuazione (STA). Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla STA deve essere dimostrato dall'operatore economico già in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, secondo quanto espressamente previsto dal Disciplinare e, in particolare:

- indicare le figure professionali componenti la Struttura Tecnica di Attuazione, nel rispetto della composizione minima e dei requisiti professionali stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 del Disciplinare di gara;
- produrre una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti;
- allegare i curricula vitae di ciascun professionista indicato, sottoscritti dai rispettivi interessati e redatti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dai quali risultino in modo chiaro i titoli di studio, le esperienze professionali maturate e la coerenza con le competenze e i requisiti minimi previsti dal Disciplinare.

La suddetta documentazione deve essere caricata nel Sistema, secondo le modalità indicate nel Disciplinare, ed è oggetto di verifica in sede di controllo della documentazione amministrativa.

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), e in particolare alla documentazione richiesta ai fini della comprova della Struttura Tecnica di Attuazione (STA), si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle Tabelle 1 e 2
Con riferimento alla richiesta di una "specifico dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti di cui alle Tabelle 1 e 2”, si chiede conferma che sia sufficiente una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’Operatore Economico attestante il possesso dei requisiti richiesti, con indicazione, per le figure professionali di cui alla Tabella 2, delle relative esperienze professionali possedute. In caso contrario, si chiedono delucidazioni circa le modalità di predisposizione della suddetta dichiarazione.

RISPOSTA: Si conferma che è necessaria una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’Operatore Economico attestante il possesso dei requisiti richiesti, con indicazione, per le figure professionali di cui alla Tabella 2, delle relative esperienze professionali possedute, integrata dai seguenti documenti:

- *Curriculum vitae* di ciascuna unità di personale indicata a costituire la Struttura Tecnica di Attuazione (STA), sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale devono risultare in modo chiaro, completo e dettagliato:
 - Il titolo di studio posseduto;
 - l’esperienza professionale maturata, con indicazione dei periodi di svolgimento, dei ruoli ricoperti e delle attività effettivamente svolte;
 - La puntuale riconducibilità dell’esperienza dichiarata alle competenze professionali di cui alla Tabella 1 e ai requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale indicata nella Tabella 2.

2. Dichiarazione in caso di RTI costituendo
In caso di partecipazione in forma di RTI costituendo, si chiede conferma che la dichiarazione di cui al punto precedente possa essere resa in forma congiunta e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. In caso contrario, si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che la dichiarazione di cui al punto precedente può essere resa in forma congiunta e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, integrata dai seguenti documenti:

- *Curriculum vitae* di ciascuna unità di personale indicata a costituire la Struttura Tecnica di Attuazione (STA), sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale devono risultare in modo chiaro, completo e dettagliato:
 - Il titolo di studio posseduto;
 - l’esperienza professionale maturata, con indicazione dei periodi di svolgimento, dei ruoli ricoperti e delle attività effettivamente svolte;
 - La puntuale riconducibilità dell’esperienza dichiarata alle competenze professionali di cui alla Tabella 1 e ai requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale indicata nella Tabella 2.

3. Modalità di presentazione dei CV delle figure professionali
Con riferimento alla richiesta di presentare il curriculum vitae di ciascuna unità di personale costituente la STA, “sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”, si chiede conferma che sia ammessa la produzione:
- di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal professionista interessato, attestante: il titolo di studio posseduto, l’esperienza professionale maturata, la riconducibilità delle esperienze dichiarate alle competenze di cui alla Tabella 1 e ai requisiti minimi della Tabella 2, con allegato il relativo curriculum vitae professionale.
In caso contrario, si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che è ammessa la produzione di una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal professionista interessato, attestante, per ciascuna unità di personale costituente la STA: il titolo di studio posseduto, l'esperienza professionale maturata, la riconducibilità delle esperienze dichiarate alle competenze di cui alla Tabella 1 e ai requisiti minimi della Tabella 2, con allegato il relativo curriculum vitae professionale "sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000".

4. Modalità di sottoscrizione in assenza di firma digitale del professionista
Qualora il professionista indicato nella STA non sia in possesso di firma digitale, si chiede quale sia la corretta modalità di sottoscrizione della documentazione richiesta. In particolare, si chiede se sia ammessa una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione olografa della dichiarazione da parte del professionista con allegazione di copia del documento di identità;

- sottoscrizione olografa della dichiarazione da parte del professionista e successiva dichiarazione di conformità all'originale resa dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'Operatore Economico ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso contrario, si chiedono delucidazioni circa le modalità corrette da adottare.

RISPOSTA: Si conferma che, laddove il professionista non sia in possesso di firma digitale, il curriculum vitae può essere firmato olograficamente, allegando copia del documento di identità.

Rif. Art. 8 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 8 del Disciplinare di gara, si chiede un chiarimento in merito alle modalità di indicazione del subappalto. In particolare, fermo restando l'obbligo di indicare le prestazioni che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare, si chiede di confermare che non sia richiesta l'indicazione delle relative quote percentuali di subappalto in sede di offerta.

RISPOSTA: Si conferma che non è necessario indicare la quota percentuale stimata delle prestazioni da subappaltare.

Cordiali saluti.

QUESITI

Gentile richiedente,

attesa la formulazione della richiesta di chiarimento pervenuta, si riportano le risposte direttamente di seguito ai vari quesiti formulati, per una loro più efficace comprensione.

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), considerato che la Struttura Tecnica di Attuazione (STA) costituisce requisito di partecipazione, si chiede di chiarire quale debba essere il titolo giuridico che lega, alla data di presentazione dell'offerta, i professionisti indicati nella STA all'Operatore Economico partecipante.

In particolare, si chiede se sia necessario che tali figure risultino già formalmente contrattualizzate/collaboratrici dell'Operatore Economico ovvero se sia sufficiente una dichiarazione di impegno alla disponibilità delle medesime in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA: Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, si precisa che non è richiesto che i professionisti indicati a costituire la Struttura Tecnica di Attuazione (STA) risultino già formalmente contrattualizzati con l'Operatore Economico alla data di presentazione dell'offerta.

È tuttavia necessario che l'Operatore Economico dimostri in sede di gara la concreta disponibilità delle figure professionali indicate, mediante la documentazione prevista dall'art. 6.3 del Disciplinare (dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e curricula vitae sottoscritti).

È pertanto ammessa l'indicazione di professionisti non ancora contrattualizzati, purché sia assicurata e documentata la loro disponibilità all'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione. In fase di esecuzione, la Stazione Appaltante verificherà la corrispondenza tra quanto dichiarato e il gruppo di lavoro effettivamente impiegato.

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), si chiede conferma che il medesimo professionista possa essere indicato per la copertura di più ruoli/ambiti della STA, purché in possesso dei requisiti richiesti e compatibilmente con l'impegno minimo richiesto.

RISPOSTA: Si conferma che il medesimo professionista può essere indicato per la copertura di più ruoli/ambiti all'interno della Struttura Tecnica di Attuazione (STA), purché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- il professionista sia in possesso di tutti i requisiti di esperienza professionale richiesti per ciascuna figura/ambito per il quale viene indicato, come specificati nelle Tabelle 1 e 2 del Disciplinare;
- sia garantita la copertura integrale di tutti gli ambiti di competenza richiesti dalla STA;
- siano assicurati e mantenuti, per tutta la durata del contratto, sia l'impegno minimo richiesto (espresso in gg/persona/anno) per ciascun ruolo attribuito, con dimostrazione della compatibilità complessiva degli impegni dichiarati, sia il numero minimo di figure professionali, per ciascun ambito di attività, riportato in Tabella 2, al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara;
- la documentazione prodotta (dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e relativi curriculum vitae allegati) evidenzii in modo chiaro e dettagliato la corrispondenza tra esperienze, requisiti, ruoli assegnati e continuità dell'impegno nel tempo.

Resta inteso che la valutazione di coerenza e congruità della composizione della STA e degli impegni dichiarati sarà effettuata dalla Stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti.

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Si chiede di chiarire se l'impegno minimo espresso in "gg/persona/anno" debba intendersi quale vincolo contrattuale minimo inderogabile oppure quale stima del fabbisogno professionale.

RISPOSTA: Ferme restando le precisazioni espresse al quesito precedente, si chiarisce che l'impegno minimo espresso in "gg/persona/anno" indicato nella Tabella 2 del Disciplinare rappresenta un vincolo contrattuale minimo inderogabile, necessario a garantire un adeguato livello di presidio e di continuità operativa delle attività affidate (assetto organizzativo minimo).

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), si chiede conferma che il requisito relativo all'esperienza maturata "in almeno tre delle tematiche di cui alla Tabella 1" possa essere soddisfatto anche cumulativamente mediante più incarichi/esperienze professionali differenti.

RISPOSTA: Si conferma che il requisito relativo all'esperienza professionale maturata "*in almeno tre delle tematiche di cui alla Tabella 1*" può essere soddisfatto anche cumulativamente, mediante più incarichi, esperienze o attività professionali differenti, purché complessivamente idonei a dimostrare il possesso delle tre tematiche richieste. Resta inteso che tali esperienze devono essere pertinenti, effettive e adeguatamente documentate nei curriculum vitae e nelle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che il periodo minimo di esperienza previsto dal Disciplinare deve risultare effettivamente maturato. In sede di verifica, la Stazione appaltante valuterà la completezza, coerenza e riconducibilità delle esperienze dichiarate alle tematiche indicate nella Tabella 1.

Rif. Art. 6.3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e professionale") e alla composizione della Struttura Tecnica di Attuazione (STA), si chiede di chiarire se le figure professionali indicate in sede di offerta debbano intendersi vincolanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In particolare, si chiede di specificare:
- se, nel corso dell'esecuzione contrattuale, sia ammessa la sostituzione delle figure professionali indicate nella STA;
- quali siano le condizioni e i limiti eventualmente previsti per tale sostituzione;
- se le eventuali figure sostitutive debbano possedere requisiti ed esperienza almeno equivalenti a quelli delle figure originariamente indicate in offerta;
- se la sostituzione sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

RISPOSTA: Le figure professionali indicate dall'Operatore Economico in sede di offerta, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale e della composizione della STA, devono intendersi vincolanti per l'esecuzione dell'appalto. Esse costituiscono parte integrante dell'offerta tecnica e sono poste a presidio della corretta e qualificata esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento. Relativamente alla possibilità di sostituire una o più figure professionali appartenenti alla STA, si rimanda integralmente a quanto stabilito dall'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Rif. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Con riferimento al modello di domanda di partecipazione (All. 1), si rileva la presenza della seguente dichiarazione:
"(...) sede operativa alle proprie dirette dipendenze che tratta la liquidazione dei sinistri (...)".
Considerato che tale previsione non appare coerente con l'oggetto dell'appalto, si chiede conferma che trattasi di mero refuso materiale e che la relativa dichiarazione non debba essere resa dai concorrenti.

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di mero refuso materiale.

Rif. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Con riferimento al modello "All. 1 – Domanda di partecipazione", si rileva che tra le dichiarazioni richieste al concorrente è previsto il possesso dei "requisiti di partecipazione – requisiti di

idoneità professionale, requisiti di capacità tecnica”, senza alcun espresso riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall’art. 6.2 del Disciplinare di gara.

Si chiede pertanto di confermare che il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2 del Disciplinare debba intendersi comunque ricompreso nella suddetta dichiarazione e che, conseguentemente, l’operatore economico possa integrare/modificare il modello Allegato 1 inserendo la seguente formulazione: “di possedere i requisiti di partecipazione – requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità tecnica e requisiti di capacità economica e finanziaria – così come previsti dal Disciplinare di gara e che devono intendersi qui integralmente richiamati”. In caso contrario, si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2 del Disciplinare si intende comunque ricompreso nella domanda di partecipazione e che, conseguentemente, in relazione al quesito posto, l’operatore economico può integrare/modificare il modello Allegato 1, inserendo la formulazione sopra indicata.

Rif. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Si chiede di chiarire con quali modalità debbano essere rese, nell’ambito della domanda di partecipazione, le dichiarazioni relative all’eventuale ricorso all’avvalimento, non essendo prevista una specifica sezione nel modello Allegato 1.

RISPOSTA: Si rappresenta che l’operatore economico può integrare/modificare il modello Allegato 1, inserendo la dichiarazione relativa al ricorso all’avvalimento.

Rif. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Con riferimento alla nota finale contenuta nel modello “All. 1 - Domanda di partecipazione”, si rileva il richiamo ai “consorzi di cooperative e imprese artigiane o consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice”. Considerato che il vigente D.Lgs. 36/2023 disciplina tali soggetti all’art. 65, comma 2, lett. b) e c), si chiede conferma che il riferimento all’art. 45 costituisca mero refuso materiale e debba pertanto intendersi riferito all’art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA: Si conferma che il riferimento all’art. 45 costituisce mero refuso materiale e il citato richiamo si intende, pertanto, riferito all’art. 65 del vigente Codice dei contratti pubblici.

Rif. Compilazione DGUE online
Nel caso di partecipazione in RTI costituendo, la parte II, sezione C del DGUE risulta compilabile esclusivamente dalla società indicata come Mandataria/Capogruppo, mentre non è visibile alle società che selezionano il ruolo di componente di un RTI. Si chiede di chiarire come procedere qualora una mandante intenda ricorrere all’avvalimento per il soddisfacimento di uno o più dei requisiti speciali di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara. In particolare:
- se sia sufficiente che la mandante dichiari il ricorso all’avvalimento nella propria domanda di partecipazione (anche se non c’è una specifica sezione) ed allegando la documentazione rilasciata dall’ausiliaria, prevista all’art. 7 del Disciplinare; oppure
- se tale ricorso debba essere indicato anche dalla Mandataria/Capogruppo nel proprio DGUE (Parte II, sezione C), specificando sia l’impresa ausiliata sia l’impresa ausiliaria.

RISPOSTA: Si rappresenta che è possibile modificare la domanda di partecipazione integrandola con la dichiarazione relativa al ricorso all’avvalimento ed allegando la documentazione

rilasciata dall'ausiliaria, prevista al paragrafo 7 del Disciplinare. Si rappresenta, altresì, che in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione, da parte dell'ausiliata, della Parte II Sezione C del proprio DGUE, dichiarando di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, indicando l'ausiliaria e, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione, o per migliorare la propria offerta. L'ausiliaria deve anch'essa compilare il proprio DGUE, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali, fornendo i dati nelle parti pertinenti del DGUE.

Rif. Compilazione DGUE online
La Parte II, Sezione C del DGUE reca il seguente quesito: "L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?" Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al solo avvalimento premiale, non finalizzato al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione di cui alla Parte IV del DGUE, l'operatore economico possa rispondere negativamente alla suddetta domanda del DGUE. Si chiede altresì conferma che il ricorso all'avvalimento premiale possa essere dichiarato esclusivamente nell'ambito della domanda di partecipazione, mediante apposita dichiarazione integrativa, considerato che il modello Allegato 1 non prevede una specifica sezione dedicata all'avvalimento. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Per quanto concerne il primo punto l'operatore economico, ancorché ricorra all'avvalimento premiale, deve dichiarare nella parte II, Sezione C di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti indicando l'ausiliaria e specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Relativamente al secondo punto, si rappresenta che è possibile modificare la domanda di partecipazione integrandola con la dichiarazione relativa al ricorso all'avvalimento, sottolineando che il ricorso a tale istituto non può essere dichiarato esclusivamente nella domanda di partecipazione ma anche nel DGUE.

Rif. Art. 3 del Disciplinare di gara
Con riferimento all'art. 3 del Disciplinare di gara, si rileva che l'appalto è identificato mediante il codice CPV 74224000. Si evidenzia tuttavia che, in sede di compilazione del DGUE in modalità telematica, risulta associato alla procedura il codice CPV 71240000-2 ("Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione"), corrispondente alla classificazione CPV aggiornata rispetto al previgente codice 74224000. Si chiede pertanto di confermare che:
- il riferimento al CPV 74224000 contenuto nel Disciplinare debba intendersi effettuato al corrispondente codice CPV aggiornato 71240000-2;
- la presenza dei due differenti codici CPV non comporti criticità o disallineamenti ai fini della partecipazione alla procedura, della compilazione del DGUE e della dimostrazione dei requisiti richiesti. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che il riferimento al CPV 74224000 contenuto nel Disciplinare debba intendersi effettuato al corrispondente codice CPV aggiornato 71240000-2. Pertanto, non comporta criticità o disallineamenti ai fini della partecipazione alla procedura.

Rif. Compilazione DGUE online
Con riferimento alla compilazione del DGUE e, in particolare, della Parte IV - Sezione B relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede di chiarire le modalità di dichiarazione del requisito del fatturato globale in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo.
In particolare, si chiede di confermare se:

- ciascun componente del RTI debba indicare esclusivamente il proprio fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della gara; ovvero
- ciascun componente debba indicare il fatturato globale complessivamente posseduto dal raggruppamento, risultante dalla sommatoria dei fatturati delle imprese costituenti il RTI. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si richiama quanto previsto al paragrafo 6.4 del Disciplinare “Il requisito relativo al fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 7.000.000,00, IVA esclusa” ... “deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso”. Si ritiene che ciascun componente indichi il fatturato globale complessivamente posseduto dal raggruppamento, risultante dalla sommatoria dei fatturati delle imprese costituenti il RTI.

Rif. Compilazione DGUE online
 Con riferimento alla compilazione del DGUE e, in particolare, della Parte IV - Sezione B relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede di chiarire se l'operatore economico possa limitarsi a dichiarare il possesso del requisito minimo richiesto dall'art. 6.2 del Disciplinare di gara, pari ad € 7.000.000,00 di fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della gara, senza necessità di indicare l'effettivo importo del proprio fatturato qualora lo stesso sia comunque pari o superiore al minimo richiesto.

RISPOSTA: Si rappresenta che, come indicato al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, la comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per quanto sopra, l'effettivo importo del proprio fatturato dovrà essere indicato nel DGUE.

Rif. Compilazione DGUE online
 Con riferimento alla compilazione del DGUE e, in particolare, della Parte IV – Sezione C relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di chiarire la corretta modalità di compilazione della suddetta sezione. Si evidenzia infatti che il DGUE prevede campi descrittivi riferiti a eventuali referenze/servizi analoghi (quali, a titolo esemplificativo: descrizione della referenza, valore complessivo, valore specifico, periodo di esecuzione, destinatario, ecc.), mentre il Disciplinare di gara, ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.3, non richiede la dimostrazione di pregresse referenze contrattuali bensì la disponibilità di una Struttura Tecnica di Attuazione (STA) idonea a garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Si chiede pertanto conferma che l'operatore economico possa compilare la suddetta sezione

del DGUE inserendo una dichiarazione del seguente tenore: “Si dichiara la disponibilità di una Struttura Tecnica di Attuazione (STA) idonea a garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, composta da personale qualificato e con comprovata esperienza professionale, così come previsto dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara”. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito alle corrette modalità di compilazione della Parte IV – Sezione C del DGUE.

RISPOSTA: Si conferma che l’operatore economico può compilare la suddetta sezione del DGUE inserendo una dichiarazione del seguente tenore: “Si dichiara la disponibilità di una Struttura Tecnica di Attuazione (STA) idonea a garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, composta da personale qualificato e con comprovata esperienza professionale, così come previsto dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara”.

Si ribadisce, altresì, sempre come indicato nel Disciplinare al paragrafo 6.3, che la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla Struttura Tecnica di Attuazione (STA) è fornita, a pena di esclusione, mediante la produzione in sede di gara dei seguenti documenti:

- specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti di cui alle Tabella 1 e Tabella 2;
- *Curriculum vitae* di ciascuna unità di personale indicata a costituire la Struttura Tecnica di Attuazione (STA), sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale devono risultare in modo chiaro, completo e dettagliato:
 - o il titolo di studio posseduto;
 - o l’esperienza professionale maturata, con indicazione dei periodi di svolgimento, dei ruoli ricoperti e delle attività effettivamente svolte;
 - o la puntuale riconducibilità dell’esperienza dichiarata alle competenze professionali di cui alla Tabella 1 e ai requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale indicata nella Tabella 2.

Rif. Compilazione DGUE online
Con riferimento alla compilazione del DGUE e, in particolare, della Parte IV – Sezione C relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di chiarire le modalità di compilazione della suddetta sezione in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo. Considerato che il requisito di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara (“Struttura Tecnica di Attuazione – STA”) risulta richiesto al raggruppamento nel suo complesso, si chiede conferma che ciascun componente del RTI possa riportare nella Parte IV – Sezione C del proprio DGUE la seguente dichiarazione:
“Il RTI nel suo complesso dichiara la disponibilità di una Struttura Tecnica di Attuazione (STA) idonea a garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, composta da personale qualificato e con comprovata esperienza professionale, così come previsto dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara”. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito alle corrette modalità di compilazione del DGUE da parte dei singoli componenti del RTI.

RISPOSTA: Si conferma che ciascun componente del RTI può riportare nella Parte IV – Sezione C del proprio DGUE la seguente dichiarazione: “Il RTI nel suo complesso dichiara la disponibilità di un a Struttura Tecnica di Attuazione (STA) idonea a garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, composta da personale qualificato e con comprovata esperienza

professionale, così come previsto dall'art. 6.3 del Disciplinare di gara". Inoltre, vale quanto già precisato in risposta al quesito precedente.

Rif. Patto di integrità

Con riferimento all'art. 7 del Patto di Integrità, nella parte in cui l'operatore economico dichiara "di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla procedura", si chiede di confermare che tale previsione debba essere interpretata in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023 e che, pertanto, la mera sussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario tra operatori economici partecipanti non costituisca causa automatica di esclusione, fermo restando quanto previsto in materia di unicità del centro decisionale e tutela della concorrenza.

Si chiede inoltre conferma che tale previsione debba intendersi coordinata con quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare, nella parte in cui è espressamente previsto che: "Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c." In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che la previsione di cui all'art. 7 del Patto di integrità debba essere interpretata in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023 e che, pertanto, il divieto di partecipazione multipla per società controllate non è causa di esclusione automatica, ma è subordinato a una valutazione sostanziale in aderenza a quanto disposto dall'art. 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: *La stazione appaltante esclude un operatore economico qualora "[...] disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici o a causa di circostanze univoche quali la sostanziale identità delle offerte o altri indizi rilevanti"*.

Rif. Art. 13.5 del Disciplinare di gara

Con riferimento all'art. 13.5 del Disciplinare di gara ("Documentazione ulteriore per i soggetti associati"), si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo, sia sufficiente rendere le dichiarazioni già previste e contenute nel modello "All. 1 – Domanda di partecipazione", rese e sottoscritte da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Si chiede pertanto conferma che non sia necessario produrre un'ulteriore e separata dichiarazione relativa all'impegno alla costituzione del RTI e alla ripartizione delle prestazioni, qualora tali elementi risultino già integralmente indicati nella domanda di partecipazione. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che è sufficiente rendere le dichiarazioni già previste e contenute nel modello "All. 1 – Domanda di partecipazione", rese e sottoscritte da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Rif. Art. 7 Avvalimento

Con riferimento all'eventuale ricorso all'avvalimento premiale ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, si chiede di chiarire le corrette modalità di produzione della relativa documentazione.

In particolare, si chiede conferma che:
- il DGUE e la dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria debbano essere inseriti nella busta amministrativa;

- mentre il contratto di avvalimento premiale, in quanto incidente sugli elementi oggetto di valutazione tecnica, debba essere inserito nella busta tecnica.

In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA: Si conferma che il DGUE e la dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria debbano essere inseriti nella busta amministrativa. Si conferma, altresì, che il contratto di avvalimento premiale debba essere inserito nella busta tecnica.

Rif. Art. 15 del Disciplinare di gara
Con riferimento alla predisposizione dell'offerta economica, si rileva che il Disciplinare di gara non reca specifiche indicazioni in merito all'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza da parte dell'operatore economico. Considerata la natura dell'appalto e tenuto conto che il Disciplinare individua esclusivamente oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00, si chiede conferma che l'operatore economico non debba indicare, nell'ambito dell'offerta economica:
- i propri costi della manodopera;
- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito alle corrette modalità di formulazione dell'offerta economica.

RISPOSTA: Si conferma che l'operatore economico non è tenuto ad indicare, nell'ambito dell'offerta economica, i propri costi della manodopera, nonché i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di appalto di servizi di natura "prevalentemente intellettuale".

Cordiali saluti.

QUESITO

Buongiorno:

In assenza di specifica menzione nei paragrafi 16.3 e 16.6 del Disciplinare, si chiede di confermare che il punteggio tecnico risultante dal calcolo indicato al paragrafo 16.3 sarà oggetto di riparametrazione, attribuendo quindi all'offerta tecnica migliore il punteggio massimo, così come per l'offerta economica, al fine di garantire il rispetto della proporzione 70 (tecnica) – 30 (economica) prevista dal Disciplinare quale Criterio di Aggiudicazione

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

con riferimento al quesito posto, si precisa che non è prevista alcuna riparametrazione finale del punteggio tecnico.

Il Disciplinare di gara stabilisce che il punteggio dell'offerta tecnica sia determinato mediante l'applicazione dei coefficienti ai singoli sub-criteri e la successiva somma dei punteggi conseguiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 70 punti, come disciplinato dal *paragrafo 16.3*.

La suddivisione del punteggio complessivo tra offerta tecnica (70 punti) e offerta economica (30 punti) è già garantita dalla struttura del Disciplinare e non richiede normalizzazioni, o riparametrazioni del punteggio tecnico, rispetto all'offerta migliore.

Diversamente, solo per l'offerta economica il Disciplinare prevede un meccanismo di attribuzione del coefficiente e del punteggio, tale da consentire l'assegnazione del punteggio massimo di 30 punti all'offerta più conveniente, secondo quanto indicato ai paragrafi 16.4 e 16.5.

Pertanto, il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente resta quello risultante dall'applicazione del metodo di cui al paragrafo 16.3, senza riparametrazione ex-post.

Cordiali saluti.

QUESITO

Si pongono i seguenti quesiti:

1) Nel documento "DISCIPLINARE_DI_GARA_signed.pdf" (par. 6.3) il numero di alcuni ruoli richiesti risulta leggermente diverso rispetto a quanto indicato nel "Capitolato_tecnico.pdf" (par. 5). In particolare:
Piccole dighe, Esperto middle (ingegneria/geologia/pianificazione territoriale);
Aree percorse da incendi, Esperto middle (ingegneria/geologia/pianificazione territoriale);
Mitigazione del rischio di incendi boschivi in aree a pericolosità idrogeologica, Esperto middle.
Si richiede gentilmente la conferma del numero di ruoli effettivamente richiesti;

2) Vista la complessità della gara e dei dettagli delle offerte da presentare e considerando che il 2 Maggio, attuale scadenza per le domande, corrisponde al sabato dopo il Primo Maggio chiediamo se è possibile prorogare questa scadenza di due settimane;

3) Nel capitolato tecnico (Cap.2, par. 2.2.2), il Presidio Territoriale AIB (PTAIB), è richiesto tra le attività da svolgere, ma appare assente nella struttura tecnica di attuazione (Cap.6). Si richiede un chiarimento in merito;

4) In base al disciplinare di gara (Cap. 14, pag.28), l'offerta tecnica non deve superare le 100 pagine in formato A4. Non troviamo però indicazioni in merito a: tipo e dimensione del carattere da usare, spaziatura/interlinea minima, e chiediamo gentilmente anche se eventuali tabelle e immagini saranno comprese nel conteggio delle pagine. Si richiede un chiarimento in merito;

5) Nel Capitolato tecnico (Cap.2, par. 2.1.3.1,attività FCA_SS_1), è richiesta un'analisi sito-specifica per ciascuna regione e le regioni considerate sono sette, ma allo stesso tempo viene specificato che i siti specifici e le attività sul rischio devono ricadere all'interno della stessa area di studio (indicata come città metropolitane di Bari, Reggio C., Napoli, Cagliari, Catania, province di Campobasso e Matera): va inteso che l'area di studio comprende tutte le aree geografiche sopra indicate e quindi va selezionato un sito per regione all'interno di queste aree ottenendo quindi un'analisi di dettaglio di almeno 7 siti? Si chiede un chiarimento in merito;

6) Vista la complessità della gara e dei dettagli delle offerte da presentare si richiede una proroga di due settimane della scadenza attuale prevista attualmente per il 22 Maggio ore 12;

7) Nel capitolato tecnico (Cap.2, par.2.2.2), per il DB Rischi, ci sono già in essere delle applicazioni o dei dati dei rischi generali, che devono confluire in questo DB? Questo è

indispensabile da conoscere, per meglio espletare tutte le fasi di analisi e progettazione da realizzare;

8) Nel capitolato tecnico, si evince che nel GeoDB Rischi, dovranno confluire anche i dati derivanti dalle seguenti attività: gestione del rischio legato a fiumi tombinati (Cap.2.1.2.1), piccole dighe (Cap.2.1.2.2), aree percorse da incendi (Cap.2.1.2.3), organizzazione del presidio territoriale idrogeologico e idraulico a livello intercomunale (Cap.2.1.2.4), rischio da frane nelle coste alte (Cap.2.1.3.1) e da mareggiate nelle coste basse (Cap.2.1.3.2). Inoltre, nel capitolo 2.1.2.4, relativo all'organizzazione del presidio territoriale, è menzionata una WebApp, per la raccolta, gestione e analisi dei dati raccolti. Si chiede pertanto, di specificare se è richiesto lo sviluppo di uno strumento applicativo unico, per l'immissione e gestione dei dati prodotti da tutte le attività all'interno del GeoDB Rischi. Infine, si chiede se la descrizione di tale strumento debba essere compresa in uno specifico capitolo dell'Offerta Tecnica, per esempio nel capitolo, dove viene citata la WebApp. Tali chiarimenti risultano necessari per una corretta impostazione e articolazione della proposta tecnica;

9) Nel capitolato tecnico (Cap. 2, par. 2.1.5), in riferimento all'indice di sostenibilità territoriale, si chiede di fornire maggiori dettagli circa: la definizione operativa dell'indicatore, il perimetro delle misure considerate, le caratteristiche delle aree oggetto di analisi e delle regioni coinvolte.

Distinti saluti

RISPOSTA

Gentile richiedente,

con riferimento al quesito n. 1, si rappresenta che il numero di esperti richiesti è quello riportato nel capitolo 6 del Capitolato Tecnico, ovvero: a) Piccole dighe, n. 6 Esperti middle; b) Aree percorse da incendi, n. 5 Esperti middle; c) Mitigazione del rischio di incendi boschivi in aree a pericolosità idrogeologica, n. 2 Esperti middle.

Con riferimento al quesito n. 2, si rappresenta che non è stato fornito riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dopo le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2026, costituendo questo il termine ultimo previsto per la loro formulazione, coerentemente a quanto stabilito al punto 2.2 del Disciplinare di gara e come indicato, all'atto della pubblicazione della procedura, sulla piattaforma "*acquistinretepa*" (sezione "Riepilogo gara" – "Date").

Con riferimento al quesito n. 3, si rappresenta che si tratta di un refuso materiale. Per le attività di mitigazione del rischio di incendi boschivi in aree interessate da pericolosità idrogeologica, la STA è costituita da n. 1 esperto middle e per l'attività di presidio territoriale AIB la STA è costituita da n. 1 esperto middle.

Con riferimento al quesito n. 4, si conferma il limite previsto di 100 cartelle, ricomprensive anche figure e tabelle. Per quanto concerne la dimensione dei caratteri e l'interlinea, non sono state fornite specifiche indicazioni, rimanendo inteso che deve essere comunque garantita la leggibilità del testo.

Con riferimento al quesito n. 5, si rappresenta che i siti sui quali effettuare analisi di dettaglio funzionali alla redazione di un piano speditivo di protezione civile devono essere in totale almeno 7 (almeno 1 per ogni Regione). Come indicato nel par. 2.1 del Capitolato Tecnico, i siti specifici dovrebbero ricadere all'interno dell'Area di studio, salvo possibili eccezioni, legate alla

necessità di individuare Contesti di applicazione più adatti al raggiungimento delle finalità del progetto, che comportino una diversa localizzazione da concordare con le Amministrazioni interessate.

Con riferimento al quesito n. 6, circa la possibilità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte, si rappresenta che non è possibile concedere una proroga.

Con riferimento al quesito n. 7, si rappresenta che nel GeoDB Rischi non è previsto che debbano confluire applicazioni già in essere, o dati sui rischi generali.

Con riferimento al quesito n. 8, si rappresenta che nel GeoDB rischi vanno implementati tutti i dati geospaziali ottenuti attraverso le diverse attività di progetto. La descrizione di tale prodotto deve essere adeguatamente riportata nell'offerta tecnica in quanto il geodatabase in questione sarà oggetto di valutazione tecnica, secondo i criteri riportati nel par. 16.1 del Disciplinare di gara (Punto 8 tabella dei criteri discrezionali e quantitativi di valutazione dell'offerta tecnica). La web app per il Presidio territoriale è un prodotto a parte, che dovrà essere anch'esso adeguatamente descritto nell'offerta tecnica, in quanto è oggetto di valutazione tecnica, secondo i criteri riportati nel par. 16.1 del Disciplinare di gara (Punto 5 tabella dei criteri discrezionali e quantitativi di valutazione dell'offerta tecnica).

Con riferimento al quesito n. 9, si rappresenta che la definizione operativa dell'indice di sostenibilità territoriale dovrà essere proposta dall'operatore economico, in quanto tra i servizi richiesti rientrano anche l'elaborazione di linee guida per la definizione e sperimentazione dell'indice in questione. Per quanto concerne il perimetro delle misure, considerate le caratteristiche delle aree oggetto di analisi e delle Regioni coinvolte, così come riportato nel paragrafo 2.1.5 del Capitolato Tecnico, si specifica che tale indice andrà applicato a livello di Area di studio, di Area intercomunale e di Sito specifico nell'ambito delle 7 Regioni interessate dal Progetto.

Cordiali saluti.

QUESITO

Spett.le Stazione Appaltante,

con la presente si richiedono cortesemente chiarimenti in merito al codice CPV 74224000 indicato nel Disciplinare relativo alla procedura GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICO, IDRAULICO, COSTIERO E DA INCENDI BOSCHIVI PER LA POPOLAZIONE (CIG BADCF31996 – CUP J52B25001590006).

A seguito delle verifiche effettuate sul vigente Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV), come definito dal Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, il codice sopra indicato non risulta presente nell'elenco attualmente in vigore.

Si chiede pertanto di confermare se tale indicazione sia da considerarsi un refuso e, in caso affermativo, se il codice corretto da intendersi quale riferimento sia il CPV 72224000-1 – “Project management consultancy services”.

Si rappresenta inoltre che l'indicazione di un codice CPV non conforme al vigente elenco ha generato incertezza in merito all'esatto ambito della procedura e, conseguentemente, ai soggetti potenzialmente ammessi alla partecipazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire agli operatori economici di disporre del tempo necessario per una corretta valutazione della procedura e per la predisposizione della documentazione di gara.

In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile richiedente,

si rappresenta che il riferimento al CPV 74224000 contenuto nel Disciplinare debba intendersi effettuato al corrispondente codice CPV aggiornato 71240000-2.

Circa la possibilità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte, si rappresenta che non è possibile concedere una proroga.

Cordiali saluti.

QUESITI

Gentile richiedente,

attesa la formulazione della richiesta di chiarimento pervenuta, si riportano le risposte direttamente di seguito ai vari quesiti formulati, per una loro più efficace comprensione.

1. Oggetto: Modalità di sottoscrizione dei Curriculum Vitae e della dichiarazione di possesso requisiti STA. (Disciplinare di Gara, Par. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE)

In riferimento alla documentazione richiesta per la Struttura Tecnica di Attuazione (STA), si formulano i seguenti quesiti:

- Dichiarazione unica per la STA: Si chiede se, ai fini della "specificata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000", sia ritenuto ammissibile presentare un'unica dichiarazione riepilogativa, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico (o, in caso di RTI costituendo, da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate), che attesti il possesso dei requisiti di cui alle Tabelle 1 e 2 per tutte le unità di personale indicate.

RISPOSTA: Si conferma che la dichiarazione possa essere resa in forma congiunta e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, integrata dai seguenti documenti:

- *Curriculum vitae* di ciascuna unità di personale indicata a costituire la Struttura Tecnica di Attuazione (STA), sottoscritto dal professionista interessato e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale devono risultare in modo chiaro, completo e dettagliato:
- il titolo di studio posseduto;
- l'esperienza professionale maturata, con indicazione dei periodi di svolgimento, dei ruoli ricoperti e delle attività effettivamente svolte;
- la puntuale riconducibilità dell'esperienza dichiarata alle competenze professionali di cui alla Tabella 1 e ai requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale indicata nella Tabella 2.

- Sottoscrizione olografa dei CV: In merito all'obbligo di sottoscrizione dei Curriculum Vitae da parte dei professionisti interessati, si chiede conferma che sia considerata valida la firma olografa (apposta a penna e scansionata in PDF), e se sia necessario eventualmente che ciascun CV sia accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

RISPOSTA: Si conferma che il curriculum vitae può essere firmato olograficamente, allegando copia del documento di identità.

- Unicità del file CV: Si chiede se sia possibile accorpare i Curriculum Vitae di tutti i componenti della STA (completi di firme ed eventuali documenti di identità) in un unico file PDF, al fine di agevolare la trasmissione e la consultazione della documentazione, in luogo di molteplici file separati per ogni singola unità di personale.

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di accorpare i CV di tutti i componenti la STA (completi di firme e documenti di identità) in un unico file PDF.

2. Oggetto: Integrazione quesito – Collocazione documentale dei CV della Struttura Tecnica di Attuazione (Par. 6.3)

In riferimento ai quesiti già formulati in merito alle modalità di sottoscrizione e accorpamento dei Curriculum Vitae della Struttura Tecnica di Attuazione (STA) necessari per la comprova dei requisiti di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare, si richiede il seguente ulteriore chiarimento:

- Punto di caricamento a sistema: Si chiede di confermare che la documentazione relativa alla STA (Dichiarazione unica e file unico dei CV firmati) debba essere caricata esclusivamente all'interno della Busta Amministrativa, in quanto trattasi di requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per l'ammissione alla gara.

RISPOSTA: Si conferma che la documentazione relativa alla STA (Dichiarazione unica e file unico dei CV firmati) va caricata esclusivamente all'interno della Busta Amministrativa.

- Distinzione tra Buste: Si chiede conferma che il caricamento in Busta Amministrativa sia corretto al fine di non incorrere in violazioni del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

RISPOSTA: Si conferma che il caricamento in Busta Amministrativa è corretto.

3. Oggetto: Modalità di redazione dell'Offerta Tecnica ed eventuale inserimento di un "Executive Summary"

In riferimento alla procedura in oggetto e alle prescrizioni fornite dal paragrafo 14 del Disciplinare di Gara in merito alla "Offerta Tecnica", si formulano i seguenti quesiti:

- Inserimento Executive Summary: Si chiede se sia consentito inserire, in apertura della Relazione Tecnica, un paragrafo aggiuntivo denominato "Executive Summary" (o Sintesi della Proposta), volto a fornire una visione d'insieme dell'approccio metodologico e dei punti di forza dell'offerta.

- Computo delle pagine: Qualora l'inserimento del suddetto paragrafo fosse autorizzato, si chiede di confermare se tale sezione concorra o meno al raggiungimento del limite massimo di pagine (cartelle) stabilito dal Disciplinare per l'Offerta Tecnica.

- Rispetto della struttura obbligatoria: Si chiede se l'eventuale aggiunta di tale sezione introduttiva possa essere considerata una variazione della struttura dei paragrafi indicata nel

Disciplinare o se sia ritenuta ammissibile purché non alteri l'ordine e la numerazione dei criteri e sub-criteri di valutazione richiesti.

RISPOSTA: È consentito inserire, ancorché non espressamente richiesto, un Executive Summary, a titolo di "Sintesi della proposta". Laddove inserito, il documento non concorre al raggiungimento del limite massimo di pagine (cartelle) stabilito dal Disciplinare per l'Offerta Tecnica ed è ritenuto ammissibile purché non alteri l'ordine e la numerazione dei criteri e sub-criteri di valutazione richiesti.

4. Oggetto: Richiesta chiarimenti – Modalità di conteggio del limite massimo di pagine dell'Offerta Tecnica

In riferimento alla prescrizione del paragrafo 14 del Disciplinare di Gara, la quale stabilisce che l'Offerta Tecnica "dovrà essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 100 cartelle in formato A4", si formula il seguente quesito:

- Esclusione dal computo delle pagine: Si chiede di confermare che, nel calcolo del limite massimo delle 100 cartelle, non vengano computate la copertina e l'indice.

RISPOSTA: Si conferma che nel previsto limite massimo di 100 cartelle non includono copertina e indice.

5. Oggetto: Richiesta chiarimenti – Integrazione documentale a supporto dei criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica (Par. 16.1)

In riferimento a quanto previsto al paragrafo 16.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" e, nello specifico, in relazione ai sub-criteri relativi a "Elementi metodologici", "Elementi integrativi", "Elementi organizzativi" ed "Esperienze pregresse", si formulano i seguenti quesiti:

- Documentazione integrativa e schede tecniche: Oltre ai Curricula Vitae eventualmente previsti per documentare le "Esperienze pregresse", si chiede se sia consentito allegare ulteriore documentazione di approfondimento, quali schede tecniche di progetto, estratti di elaborati grafici o referenze documentali, al fine di permettere alla Commissione una migliore e più compiuta valutazione dell'approccio metodologico e delle soluzioni integrative proposte.

- Modalità di allegazione e limiti: Qualora tale documentazione fosse ammessa, si chiede di chiarire se la stessa possa essere prodotta in un unico allegato separato, non soggetto ai vincoli dimensionali delle 100 cartelle.

- Comprova esperienze operatore: Con riferimento alla valutazione delle "Esperienze pregresse dell'operatore economico", si chiede se sia possibile fornire un documento allegato relativo alle esperienze analoghe svolte (comprensiva di immagini o abstract descrittivi) per agevolare il riscontro dei requisiti qualitativi oggetto di punteggio.

RISPOSTA: Si rappresenta che si potrà fornire la sopra citata documentazione integrativa, ai fini di agevolare il riscontro dei requisiti da parte della Commissione, rimanendo fermi i criteri di valutazione riportati al paragrafo 16.1 del Disciplinare. La documentazione integrativa, che non concorre al limite dimensionale di 100 cartelle, dovrà essere costituita da un unico allegato, compatibilmente con la capacità massima di allegazione della piattaforma informatica.

6. Oggetto: Richiesta chiarimenti – Modalità di presentazione e accorpamento dei Curriculum Vitae relativi ai criteri di valutazione (Par. 16.1)

In riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica descritti al paragrafo 16.1, i quali prevedono l'attribuzione di punteggi discrezionali in base alle esperienze pregresse dei professionisti proposti, si formula il seguente quesito:

- Accorpamento CV tecnici: Si chiede se sia possibile accorpare in un unico file PDF tutti i curricula destinati esclusivamente alla valutazione del merito tecnico e metodologico delle "Esperienze Pregresse".

RISPOSTA: Si rappresenta che la proposta risulta accettabile.

- Collocazione dei CV tecnici: Si chiede di confermare se tale documento debba essere caricato all'interno della Busta Tecnica come allegato separato rispetto alla Relazione Tecnica descrittiva, al fine di non gravare sul limite delle 100 cartelle previste per quest'ultima.

- Assenza di firma sui CV tecnici: Si chiede di confermare che i curricula dei professionisti inseriti nella Busta Tecnica, aventi finalità esclusivamente illustrativa delle esperienze pregresse per l'attribuzione del punteggio qualitativo, non debbano essere sottoscritti dai singoli professionisti né accompagnati da copia del documento di identità.

RISPOSTA: Si rappresenta che i Curricula Vitae devono essere sottoscritti dai singoli professionisti e accompagnati da copia del documento di identità.

Cordiali saluti.

QUESITI

Gentile richiedente,

attesa la formulazione della richiesta di chiarimento pervenuta, si riportano le risposte direttamente di seguito ai vari quesiti formulati, per una loro più efficace comprensione.

Spett.le Stazione Appaltante,

si pongono i seguenti chiarimenti:

Q1 – Perimetro delle attività incompatibili, soggetti interessati e ambito temporale

Con riferimento alla clausola del Capitolato Tecnico che prevede l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti la STA a svolgere ulteriori attività finanziate dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021–2027 qualora suscettibili di generare conflitti di interesse, si chiede di chiarire:

a) il perimetro delle "attività suscettibili di generare conflitto di interesse" e se debbano intendersi esclusivamente attività insistenti su ambiti tematici e/o territoriali coincidenti o direttamente connessi a quelli oggetto del presente appalto, oppure se l'incompatibilità debba essere intesa in senso più ampio come riferita a qualsiasi attività finanziata nell'ambito del PN CapCoe, anche non direttamente correlata ai servizi oggetto del Capitolato;

RISPOSTA: Si conferma quanto stabilito al Cap. 7 del Capitolato Tecnico, ovvero "[...] l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti la STA a svolgere ulteriore attività finanziate dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, anche in favore dei beneficiari di finanziamenti del PN CapCoe, qualora suscettibili di generare conflitti di interesse". In tal senso, vige quanto stabilito dall'art. 16 "Conflitto di interessi" del vigente Codice dei Contratti pubblici.

b) quali siano i soggetti destinatari delle attività rilevanti ai fini dell'incompatibilità, e in particolare se il perimetro debba intendersi limitato ai soli beneficiari finali degli interventi PN CapCoe (quali, a titolo esemplificativo, Regioni e Amministrazioni territoriali), ovvero se debbano ritenersi rilevanti anche eventuali attività svolte in favore di altri soggetti del Programma, quali Autorità di Gestione, Organismi intermedi o Amministrazioni centrali coinvolte in funzioni di coordinamento, monitoraggio o attuazione del PN;

RISPOSTA: Si confermano le precisazioni riportate al punto precedente.

Q2 – Modalità di attestazione e monitoraggio dell'incompatibilità in fase di esecuzione

Con riferimento alla medesima clausola del Capitolato Tecnico, si chiede inoltre di chiarire:

a) se, ai fini della partecipazione alla procedura, sia richiesta una specifica dichiarazione dedicata in merito all'assenza di situazioni di incompatibilità, ulteriore rispetto alle dichiarazioni già previste dalla documentazione di gara (Domanda di partecipazione, DGUE, Patto di integrità),

oppure se tale obbligo debba intendersi assolto mediante le dichiarazioni standard e l'impegno al rispetto delle condizioni contrattuali;

RISPOSTA: Si conferma che tale obbligo si intende assolto mediante le dichiarazioni previste dalla documentazione di gara e l'impegno al rispetto delle condizioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo di comunicare eventuali situazioni di incompatibilità, o conflitto di interessi, che dovessero insorgere in fase di esecuzione contrattuale.

b) se, in caso di sopravvenienza di potenziali situazioni di incompatibilità riguardanti singoli componenti della STA, sia ammessa la loro sostituzione, ferma restando la continuità del servizio e il pieno rispetto dei requisiti professionali previsti dal Capitolato.

RISPOSTA: Fermo restando quanto precisato in risposta ai quesiti precedenti, si rimanda a quanto riportato al capitolo 6 del Capitolato Tecnico, circa l'eventuale sopravvenienza, durante lo svolgimento del servizio, della necessità, per il soggetto affidatario, di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro e le modalità secondo le quali tale sostituzione può essere ammessa.

Q3– Separazione dei team operativi e misure di segregazione/disclosure

Con riferimento alla medesima clausola del Capitolato Tecnico, si chiede inoltre di chiarire se la Stazione Appaltante ritenga ammissibile e idonea nel corso di esecuzione del contratto, ai fini del rispetto di tale previsione, l'adozione da parte dell'affidatario di misure organizzative di separazione funzionale e informativa (c.d. *Chinese wall*), quali, a titolo esemplificativo:

- la separazione dei team dedicati al presente appalto rispetto ad altri team operanti su iniziative PN CapCoe;
- la segregazione dei flussi informativi, dei sistemi di lavoro e delle responsabilità progettuali;
- l'adozione di presidi organizzativi e strumenti di controllo interno volti a prevenire interferenze operative;

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato in risposta al quesito "Q1", lettera a).

Cordiali saluti.

QUESITO

Spett.le Stazione Appaltante,

In ragione della strategicità e complessità dell'appalto in questione, ferma l'intenzione di sviluppare un'offerta altamente strutturata e competitiva, frutto di un'attenta analisi della documentazione messa a disposizione, nonché dell'individuazione dei migliori profili professionali richiesti, si chiede cortesemente di concedere un'estensione dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di permettere allo scrivente operatore economico di sottomettere un'offerta altamente qualitativa e di rispondere pienamente alle esigenze della Stazione Appaltante.

Cordiali Saluti

RISPOSTA

Gentile richiedente,

circa la possibilità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte, si rappresenta che non è possibile concedere una proroga.

Cordiali saluti.

******* RICHIESTE PERVENUTE DOPO LE ORE 12:00 DEL 2/5/2026 *******

Si rappresenta che non è stato fornito riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dopo le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2026, costituendo questo il termine ultimo previsto per la loro formulazione, coerentemente a quanto stabilito al punto 2.2 del Disciplinare di gara e come indicato, all'atto della pubblicazione della procedura, sulla piattaforma "*acquistinretepa*" (sezione "Riepilogo gara" – "Date").